

SCHEMA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

CON CONSEGNA PRESSO IL COMMITTENTE

CIG: _____

L'anno 2013 e questo di ____ del mese di _____ in Firenze, via Giovanni Paisiello n° 8, presso la sede della Confservizi Cispel Toscana

FRA

_____ (d'ora in avanti Fornitore) con sede in _____ - C.F. _____ e P. IVA _____, iscritta al REA di _____ al n. _____, rappresentata dal _____, nato a _____ il XX/XX/XXXX, C.F.: _____, ai fini del presente atto con potere di firma e/o rappresentanza, come da Procura agli atti, e domiciliato ai fini di questo atto presso la _____ medesima, da una parte

E

Confservizi Cispel Toscana (d'ora in avanti Cispel Toscana) con sede legale in Firenze - via Giovanni Paisiello n° 8 - C.F. 94011160481 e P.IVA 04581040484 rappresentata dal Sig. Alfredo De Girolamo Vitolo, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante domiciliato ai fini di questo atto presso la sede della Confservizi Cispel Toscana medesima, dall'altra

PREMESSO CHE

- Cispel Toscana, fra i servizi offerti alle proprie Aziende Mandanti, promuove da molti anni l'attività di acquisto collettivo di prodotti e servizi al fine di garantire il raggiungimento di appropriati target finalizzati ad ottenere condizioni più vantaggiose rispetto a quelle singolarmente ottenibili dalle medesime Aziende;
- in particolare, per l'acquisto di prodotti carbolubrificanti Cispel Toscana, su mandato delle Aziende Associate, è stata incaricata di gestire (dal 1989 e fino ad oggi) le procedure ad evidenza pubblica sulla base delle Direttive Comunitarie, dei rispettivi Decreti di attuazione in vigore in materia e del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010., con esiti peraltro assolutamente positivi, che hanno contribuito a dimostrare la validità e la correttezza della scelta effettuata sia in termini economici che qualitativi;

- con bando integrale inviato alla GUCE in data XX.XX.XXXX e pubblicato sulla Gazzetta Serie S XX del XX.XX.XXXX, pubblicato sulla GURI X° Serie Speciale n° X in data XX.XX.XXXX e per estratto sui quotidiani “_____” del XX.XX.XXXX e “_____” del XX.XX.XXXX e il “_____” del XX.XX.XXXX e “_____” del XX.XX.XXXX, è stata bandita la gara di appalto a procedura aperta, per conto delle Aziende Associate a Cispel Toscana che le hanno conferito mandato, per la fornitura collettiva di gasolio per autotrazione con tenore di zolfo 10 ppm, benzina verde, lubrificanti, antigelo con consegna presso il committente;

- le Aziende Associate a Confservizi Cispel Toscana, di seguito indicate, hanno conferito il mandato a Confservizi Cispel Toscana per l'affidamento dell'acquisto collettivo di _____ con consegna presso il committente (Lotto n. _):

- Società - Provincia, con nota prot. _____ del XX.XX.XXXX

-

- in sede di gara e con riferimento al lotto di fornitura di cui sopra il Fornitore ha partecipato rimettendo la propria offerta;

- la Commissione, appositamente nominata da Cispel Toscana, ha individuato nel Fornitore l'impresa aggiudicataria provvisoria;

- Cispel Toscana ha preso atto delle procedure svolte e del loro esito e le ha convalidate ed ha determinato di aggiudicare definitivamente al Fornitore l'affidamento della fornitura di _____ con consegna presso le aziende mandanti (Lotto n. _) per conto delle imprese associate che le hanno conferito mandato, come di seguito specificato negli articoli del presente atto.

Tutto ciò premesso affinché faccia parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO INDICATO

ART. 1 - PREMESSE.

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Per quanto non previsto dal presente atto ed ai fini dell'attuazione dello stesso si intendono richiamati ed applicabili i documenti e/o atti di cui sopra e di seguito elencati:

- 1) capitolato tecnico;
- 2) offerta del Fornitore.

I documenti di cui ai precedenti punti sub 1), 2), 3) e 4) nei modi di cui sopra, sono allegati al presente Atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

Cispel Toscana, per conto delle Aziende associate indicate in premessa, affida al Fornitore la fornitura dei seguenti prodotti:

- fornitura di _____ che ammonta a titolo indicativo a circa _____ (_____) litri per 24 mesi così ripartiti:

Ragione sociale	Consumi (24 mesi)
<i>Totale</i>	

Gli importi indicati nel presente articolo sono presuntivi: nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario qualora l'esecuzione del contratto non consenta il raggiungimento di tali valori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite.

L'accordo quadro non impegna al raggiungimento degli importi massimi di cui sopra; per tale motivo nulla potrà pretendere l'operatore economico che sottoscriverà detto accordo per il mancato raggiungimento di detto limite, fatta eccezione per il pagamento delle forniture correttamente eseguite ai prezzi ed alle condizioni pattuite. Le aziende di cui alla tabella sopra riportata sono, ai fini del presente atto, nel prosieguo denominate insieme o singolarmente anche come "aziende/a o imprese/a mandanti/e".

ART. 3 - TIPOLOGIE DI PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE.

Le tipologie e caratteristiche tecniche dei prodotti dovranno rispettare integralmente le previsioni contenute nel presente contratto e nel capitolato tecnico che qui richiamato ne costituisce parte integrante ai sensi di quanto previsto all'art. 1. Eventuali difformità dei prodotti forniti rispetto a dette previsioni che causassero danni e/o disservizi alle Aziende Associate porteranno all'applicazione delle clausole indicate nei successivi articoli del presente atto.

Qualora nel corso della fornitura le caratteristiche chimico-fisiche del _____ dovessero mutare per effetto di disposizioni di legge, anche il nuovo prodotto dovrà essere fornito alle condizioni economiche indicate nel presente contratto. In caso di discordanze, difformità e comunque di inadempienze relative alle modalità di consegna ed alle caratteristiche qualitative del prodotto consegnato, previa relativa notifica, il Fornitore sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati fatto salvo l'immediato ripristino delle condizioni di fornitura pattuite con riserva di escussione del deposito cauzionale posto a garanzia degli obblighi contrattuali. In particolare per eventuali danni e/o disservizi imputabili a carenze qualitative del prodotto consegnato, resta ferma la facoltà di rivalersi sul predetto deposito cauzionale. Le forniture di prodotti si intendono rese franche di ogni spesa ai depositi indicati dalle Aziende Mandanti. La merce viaggerà a rischio e pericolo del Fornitore.

ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE.

Le parti si danno reciprocamente atto che il Fornitore ha presentato dichiarazione di impegno a costituire per ciascuna Azienda Mandante e per la rispettiva quota parte di fornitura, regolare deposito cauzionale tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione riferito a ciascun contratto applicativo, determinato sulla base dei prezzi offerti e dei quantitativi indicati e per il periodo di validità dell'affidamento della fornitura, nel termine di 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto pena la risoluzione in danno del Fornitore stesso del rapporto contrattuale.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui all'art. 13 del disciplinare.

La dichiarazione di impegno di cui sopra è allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto (documento denominato "all. n° 3").

ART. 5 - CORRISPETTIVI, MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA.

I corrispettivi di riferimento per la fornitura dei prodotti sono quelli indicati nell'offerta del Fornitore che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante ed inscindibile ai sensi di quanto previsto all'art. 1.

Descrizione del prezzo in base all'offerta economica

Le consegne dovranno essere effettuate in base alle seguenti modalità:

- le consegne dovranno avvenire dalle 8,00 alle 13,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, fatta salva la possibilità di diverse intese tra l'Azienda e il Fornitore;
- per i lotto 1 e 2, l'evasione dell'ordine – recapitato entro le ore 13:00 a mezzo PEC, fax, e-mail o telefonicamente – dovrà essere effettuata entro le 24 ore successive c/o sede delle Aziende Mandanti;
- per i lotti 3 e 4, l'evasione dell'ordine – recapitato entro le ore 13:00 a mezzo PEC, fax, e-mail o telefonicamente – dovrà essere effettuata entro quattro giorni lavorativi c/o sede delle Aziende Mandanti;
- nel caso di ordine telefonico lo stesso sarà confermato mediante PEC, fax, e-mail o lettera successiva.

Dal momento che le Aziende Mandanti svolgono servizi di pubblica utilità, le forniture dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre soprattutto in caso di crisi dei mercati o in genere di scarsità del prodotto o di protratti periodi di festività.

Il Fornitore é tenuto al trasporto ed al travaso dei prodotti mediante l'impiego di mezzi idonei muniti di dispositivo contalitri (per i prodotti non preconfezionati) conforme a norme di Legge e con tutte le precauzioni e cautele imposte da Leggi e Regolamenti in vigore. Il dispositivo contalitri deve altresì avere tutte le certificazioni di taratura e collaudo rilasciate dall'Ufficio Metrico.

Le Aziende Mandanti potranno presenziare alle operazioni di carico dei prodotti mediante propri incaricati ed effettuare tutti quei controlli che saranno ritenuti opportuni, comprese le ispezioni del prodotto dai boccaporti superiori delle

autocisterne, delle quantità mediante pesatura delle autocisterne presso impianti pubblici o privati, il cui riscontro é da considerarsi inappellabile, ovvero mediante rilevazione della densità del prodotto, all'atto della consegna, con idonei strumenti.

Durante il corso della fornitura potranno intervenire variazioni circa le quantità ed i depositi delle consegne senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi per le Aziende. Per i Lotti 1 e 2 nei depositi principali si richiede la fornitura del prodotto con motrice e rimorchio o semirimorchio, mentre nei depositi secondari potranno essere effettuati scarichi di quantità ridotte in quanto negli stessi sono presenti serbatoi con capacità di stoccaggio pari o inferiore a 9000 litri.

I prodotti dovranno essere consegnati dal fornitore nei siti indicati agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 del capitolato speciale.

La merce viaggerà a rischio e pericolo del fornitore.

ART. 6 - PAGAMENTI.

Il pagamento delle fatture è stabilito di norma a 60 giorni d.f.f.m. mediante bonifico bancario, rimessa diretta a mezzo banca o c/c postale, salvo diverse pattuizioni che potranno intervenire di comune accordo fra le parti.

Il fornitore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche ed integrazioni.

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono a carico pro quota delle Aziende Mandanti e verranno rimborsati al Fornitore al termine di ciascun anno di fornitura previa verifica delle spese effettivamente sostenute e documentate. Tali oneri sono suscettibili di rivalutazione in caso di eventuale proroga.

ART. 7 – CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti deve essere espressamente accettata dalle singole Aziende, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione formale, mediante raccomandata A.R. o PEC. Resta inteso che si potrà opporre al cessionario ogni eccezione opponibile al Fornitore, ivi compresa la compensazione per l'applicazione delle penali.

ART. 8 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DELL'ACCORDO.

Confservizi Cispel Toscana e le singole Aziende Mandanti si riservano la facoltà di risolvere rispettivamente l'accordo quadro ed i singoli contratti applicativi in ogni

momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 c.c., nei seguenti casi imputabili all'aggiudicatario:

1. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti di ciascuna Azienda Mandante;
2. arbitraria interruzione delle forniture, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalle Aziende Mandanti;
3. maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell'importo della fornitura assegnata a ciascuna Azienda Mandante;
4. fornitura di prodotti difformi a quanto richiesto dal capitolato;
5. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Fornitore;
6. nel caso di violazione degli impegni assunti ai sensi del precedente art. 4.

La risoluzione di cui ai punti da 1, 2, 3, 4 e 6 opera di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 C.C. con diffida ad adempiere con assegnazione di un termine di almeno 15 giorni.

Nei suddetti casi il fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per ciascuna Azienda di interrompere le forniture limitatamente al quantitativo di propria competenza ed affidare a terzi le forniture in danno del fornitore addebitando a quest'ultimo le maggiori spese derivanti da detto affidamento a terzi, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle penali previste.

Nei casi di risoluzione di cui ai precedenti punti da 1 a 6 resta fermo il diritto all'incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia e di cui al precedente art. 4.

Qualora, durante la validità dell'affidamento, sopravvengano fatti non imputabili alle Aziende mandanti e tali da incidere sulla loro legittimazione a mantenere il presente rapporto contrattuale, il presente accordo sarà risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza che l'Affidatario nulla possa pretendere dalle Aziende mandanti a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.

Laddove i fatti o atti sopravvenuti siano tali da interferire con l'oggetto dell'Accordo quadro o le modalità della sua esecuzione, le Parti provvederanno ad una nuova negoziazione delle clausole dell'Accordo quadro stesso, mantenendo per quanto

possibile la regolamentazione da esso prevista. Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo quadro, senza che l'altra nulla possa pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.

Costituisce presupposto per l'applicazione del presente articolo, a titolo esemplificativo, l'aggiudicazione a soggetti diversi da Quadrifoglio Spa, ASM S.p.A., Publiambiente S.p.A., Tiemme S.p.A. e Copit S.p.A. della procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, indetto dall'ATO Toscana centro, e per la concessione del servizio di trasporto pubblico indetta dalla Regione Toscana.

Il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte della Prefettura competente dell'informativa ex art. 84 del d.lgs 159/2011 attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo l'informativa è stata richiesta a mezzo PEC in data XX.XX.2016 e sono state acquisite le autocertificazioni ex art. 89 del citato decreto. Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza Confservizi Cispel Toscana recederà dal contratto, comunicandolo mediante raccomandata a.r. o PEC, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente parte della fornitura, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO.

Il presente contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla sottoscrizione e resterà valido per tutta la durata della fornitura salvo diverse pattuizioni che potranno intervenire di comune accordo fra le parti.

Cispel Toscana ha facoltà di chiedere la proroga tecnica del contratto per un massimo di sei mesi, nelle more della procedura per il nuovo affidamento ed al verificarsi della fattispecie disciplinata all'art. 1 del disciplinare.

ART. 10 - PENALITÀ.

Salvo cause di forza maggiore, che dovranno essere esaurientemente documentate dal Fornitore, per ogni giorno solare di ritardo nelle consegne previste all'art. 5, verrà

addebitato, da parte di ciascuna delle Aziende mandanti, al Fornitore, un importo pari al 2% di quello della consegna richiesta e non effettuata nei termini. E' fatto salvo in ogni caso il ristoro di eventuali danni per interruzioni o soggezioni dei servizi eserciti dalle Aziende mandanti conseguenti alle suddette ritardate consegne. L'applicazione delle penalità sarà gestita da ciascuna Azienda Mandante.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo complessivo annuo della fornitura assegnata a ciascuna Azienda mandante, questa ha la facoltà di risolvere il contratto, come richiamato al precedente art. 8, interrompendo pertanto le forniture, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare l'incarico a terzi in danno dell'appaltatore, salva l'applicazione delle penali prescritte e sempre impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e delle maggiori spese derivanti alle aziende.

Resta ferma la facoltà delle singole Aziende Mandanti di provvedere all'approvvigionamento, anche di singole forniture, in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato. In tali casi saranno addebitati al Fornitore, oltre alle penali di cui al primo comma, le eventuali maggiori spese sostenute.

Resta inteso che nel caso in cui il Fornitore rifiuti o ritardi ingiustificatamente l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, viene riconosciuto espressamente a ciascuna Azienda Mandante di commissionare ad altri la fornitura nei modi e termini che riterrà più opportuni. In tal caso ogni onere od aggravio cui l'Azienda Mandante potrà andare soggetta, dovrà essere rimborsato dal Fornitore che autorizza espressamente l'Azienda sin da ora a rivalersi sul deposito cauzionale a garanzia e/o sulle somme comunque dovute al Fornitore.

L'applicazione delle penalità avverrà preferibilmente in maniera mensile mediante l'emissione di apposita fattura da parte dell'azienda fornita. Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario a 30gg. d.f.f.m.; in caso di mancato pagamento le aziende mandanti sono fin da ora autorizzate a trattenere dalle fatture emesse dal Fornitore e non ancora liquidate i suddetti importi.

ART. 11 - CONTROVERSIE.

Il Fornitore è responsabile dei danni che possono essere causati dalla sua attività e che le singole Aziende Mandanti o terzi possono subire.

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo dove hanno sede legale le Aziende Mandanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

p. Confservizi Cispel Toscana
(Alfredo De Girolamo Vitolo)

p. Fornitore
(_____)

CLAUSOLE PREVISTE DALL'ART. 1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le clausole di cui ai punti 4), 5), 6) 7), 8), 9), 10) e 11) del presente contratto.

p. Fornitore
(_____)

Si allegano i seguenti documenti che, nei modi sopra previsti, diventano parte integrante e inscindibile del presente accordo:

all. n° 1: capitolato tecnico;

all. n° 2: offerta economica della società XXXXX;

all. n° 3: dichiarazione di impegno a costituire regolare deposito cauzionale